



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- ROMANO LUCIO Presidente
- RAFFONE TOBIA GERARDO Relatore
- CIANCIULLI TERESA Giudice
-
-
-
-



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1489/2015 depositato il 17/09/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 45/2015 I.C.I. 2009 contro: COMUNE DI ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente: GRAZIANO LUCREZIA C DA SERRA 87 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da: CASTELLANO VINCENZO VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1489/2015

UDIENZA DEL

07/07/2016 ore 10:00

N°

1516/16

PRONUNCIATA IL:

07-07-16

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

30-09-16

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Prizzo Gerardo Alberto

PER USO STUDIO

SECRETARIO

Emilio Torizzo

Fatto

La sig.ra Graziano Lucrezia con regolare ricorso impugna l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificatole in data 3 giugno 2015, con il quale il Comune di Ariano Irpino le contesta, relativamente all'immobile sito alla contrada Serra di quel Comune, censito in catasto con i vocaboli foglio 1 particella 1369 subalterno 11 della categoria C1, il mancato pagamento di € 971,45 per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2009.


A sostegno del gravame la ricorrente lamenta la decadenza per tardività dell'azione amministrativa (notifica dell'accertamento oltre il quinquennio).

Si è costituito in giudizio il Comune di Ariano Irpino che contesta ogni ex adverso e chiede il rigetto del ricorso, vincente le spese.

Osserva il Collegio

In tema di riscossione delle imposte comunale sugli immobili, il termine per l'accertamento dell'omessa dichiarazione previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, così come integrato e modificato dall'art 1, commi 158 e ss della legge 27 dicembre 2006 n. 296 hanno natura perentoria, dovendosi privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui il contribuente non può essere lasciato indefinitamente esposto all'azione esecutiva dell'Ente locale.

Nella specie in esame il resistente Comune sostiene che la



"dichiarazione ICI" fu presentata dalla sig.ra Graziano il giorno 1/09/2010 ma non dà contezza dell'assunto.

Il processo tributario si caratterizza sul piano istruttorio per la sua spiccata natura di processo sostanzialmente scritto e documentale. In detta specialità il legislatore ha privilegiato il criterio degli oneri della prova (così come costante, consolidata giurisprudenza e dottrina hanno ribadito), nel senso che ogni parte deve provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa vantata.

E' questa una scelta comune al processo civile.

La regola di giudizio basata sull'onere della prova attua una correlazione tra il diritto sostanziale ed il processo: pertanto "ove l'onere della prova non venga assolto il fatto non provato si considera giuridicamente non realizzato".

Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.

In relazione alla risoluzione adottata il Collegio reputa di compensare le spese della procedura.

La Commissione

P.O.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese

Avellino li 12/02/2016

IL relatore estensore



Il Presidente